



Istituto Comprensivo “Nicola Sole” Senise

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° grado ad indirizzo musicale
Sedi associate: Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino Albanese
Castronuovo di Sant’ Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE (Potenza)

Web: www.icnicolasolesenise.gov.it- Peo: pzic885007@istruzione.it Pec: pzic885007@pec.istruzione.it
Tel. Segreteria: 0973/58.40.05 - Fax 0973/58.41.96 – Presidenza 0973/68.66.39

Prot. n.° 5364 C/41

Senise, 04/12/2019

Ai Genitori
Al Personale Ata
Ai Docenti
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: divieto raccolta fondi in ambito scolastico ed esclusività del Programma annuale.

Ad integrazione della circolare prot. n. 4654/C/14 del 25/10/2019 si rende necessario precisare che è fatto assoluto divieto, al personale scolastico, ai genitori e a tutte le componenti della comunità scolastica, di raccogliere fondi o richiedere contributi per qualsivoglia finalità.

Il decreto interministeriale n. 129/2018, costituente regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, chiarisce che “E’ vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale” (art. 4 c. 2) in ossequio al principio di “universalità” (art. 2 c. 1) del Bilancio dell’Istituzione scolastica. In altri termini, ogni somma destinata, direttamente o indirettamente, ad attività di qualsiasi tipo che interessano la Scuola deve essere oggetto di accertamento all’interno del bilancio scolastico, essere interamente tracciabile e gestita esclusivamente per finalità istituzionali rientranti nel PTOF.

Per altro verso, l’accertamento delle entrate è prerogativa esclusiva del D.S.G.A. (art. 12) e non è delegabile ad altri soggetti. Inoltre, ogni contributo volontario non previamente deliberato dal Consiglio d’Istituto è illegittimo.

Pertanto, si ribadisce l’assoluto divieto di richiedere, ricevere, detenere, utilizzare somme in contanti in qualsiasi modo erogate in ambiente scolastico ovvero per finalità in qualunque modo collegate all’attività istituzionale, ivi comprese le attività extrascolastiche, ludiche etc.

Ogni comportamento attuato (o tollerato) in violazione di quanto previsto dalla citata normativa di settore sarà oggetto di idonei provvedimenti. A tal fine si richiama l’attenzione al fatto che il personale scolastico, in quanto esercente una “pubblica funzione amministrativa” (art. 357 c.p.) è qualificabile a tutti gli effetti come “pubblico ufficiale”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco D’Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)